

Consulenti tecnici. Proroga a fine a anno Albo online dei Ctu, rinviata le scadenze

Paolo Frediani

■ È stato prorogato il termine entro cui il ministero della Giustizia deve pubblicare le specifiche tecniche relative alla formazione e alla tenuta in modalità telematica dell'albo dei consulenti tecnici, di quello dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.

Il rinvio è contenuto nel cosiddetto decreto "milleproroghe" (Dl 210/2015 convertito dalla legge 21/2016) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.47 del 26 febbraio che ha spostato la scadenza dal 21 febbraio al 31 dicembre 2016.

L'evento era atteso dai Ctu e dagli esperti iscritti presso i tribunali poiché dalla sua emanazione decorrono i termini per l'istituzione degli elenchi in modalità telematiche e per l'obbligo della re-iscrizione (sempre telematica) da parte di Ctu, periti ed esperti.

La novità, che va inserita nel più ampio processo di *e-government* della giustizia iniziato nel 2001, era stata introdotta, nel Dl 179/2012, dal Dl 83/2015 (convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) di riforma in materia fallimentare, civile e di amministrazione giudiziaria; il legislatore con l'inserimento, nel Dl 179/2012, dell'articolo 16 - novies ("Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita") ha introdotto - ai commi 1 e 2 - l'obbligo della modalità telematica per la presentazione delle domande d'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e periti ed agli elenchi dei professionisti delegati alle vendite ed a quelli incaricati della custodia e vendita

dei mobili pignorati.

La stessa norma - al comma 7 - prevede analoghe modalità anche per tutti coloro che, alla data di acquisto di efficacia della disposizione, risultano iscritti a questi elenchi. Tale obbligo aveva suscitato particolare interesse tra gli esperti giudiziari, giacché, prevede a carico del professionista la ripetizione dell'iscrizione in modalità telematica. Tra l'altro non era sfuggito agli osservatori il termine perentorio utilizzato dal legislatore, così da porre in rilievo la possibile decadenza dagli effetti d'iscrizione per coloro che, pur risultando già iscritti, violassero il

MILLEPROROGHE

Lo slittamento previsto dal Dl 210/2015 riguarda le specifiche tecniche per la gestione degli elenchi in modalità telematica

termine; per questi soggetti - ancorché la norma, sul punto, non fornisca alcun chiarimento - dovrebbe comunque essere possibile ripetere l'iscrizione (con versamento dei relativi diritti), analogamente a coloro che la presentano per la prima volta.

Circa i termini giova rilevare che per la ripetizione dell'adempimento a cura degli esperti già iscritti, sono previsti 90 giorni (pari termine anche per la cessazione di efficacia degli attuali albi ed elenchi) mentre per l'entrata in vigore dell'albo in modalità telematica ci sono 30 giorni. Entrambe le scadenze decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sul sito del ministero della Giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5 dell'articolo 16 - novies. Pubblicazione che, la legge 132/2015 di conversione del Dl 83/2015 aveva fissato in sei mesi dalla sua entrata in vigore, ma che ora, grazie alla proroga, slitta al 31 dicembre 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

